



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Ricorso straordinario**

<b>Sommario:</b>	Ricorso straordinario – atto impugnato – provvedimento di revoca autorizzazione riscossione tasse automobilistiche – atto assunto non in autotutela, ma <i>iure gestionis</i> – difetto di giurisdizione – applicazione art.11 c.p.a..
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A. n. 534/13 del 27 maggio 2014 su ric. Str. n. 366/12
<b>Massima:</b>	<p>La legge disciplina il rapporto tra le amministrazioni (statale o regionali) e i tabaccai sulla base di regole, di natura paritetica, rispetto alla cui applicazione le parti pubbliche sono totalmente prive di poteri autoritativi e di discrezionalità. Da ciò discende che le controversie aventi ad oggetto gli atti afferenti, ivi inclusi quelli di risoluzione dei suddetti rapporti, al di là del <i>nomen iuris</i> utilizzato per identificarli, non presentano la sostanza di provvedimenti di ritiro in autotutela.</p> <p>Deve pertanto ritenersi che l'atto impugnato, ancorché qualificato come "revoca", sia piuttosto assimilabile ad un atto assunto <i>iure gestionis</i>, con conseguente estraneità della lite all'ambito della giurisdizione amministrativa.</p> <p>Nella fattispecie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il giudizio fosse stato riproposto dal ricorrente, innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla comunicazione del futuro decreto di recepimento del parere del C.G.A. (art.11 C.P.A.).</p>
<b>Note</b>	

**Redattore:** Avv.S.Abbate

